

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1955/95 della Commissione, dell'8 agosto 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 1
- Regolamento (CE) n. 1956/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 7
- Regolamento (CE) n. 1957/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
- Regolamento (CE) n. 1958/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1959/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC ex 7304, 7305, ex 7306, 3102 10 10 e 3105 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3357/94 del Consiglio**..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1960/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, recante modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata per i succhi e i mosti d'uva** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1961/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 1962/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che determina per la campagna di commercializzazione 1993/1994 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione** 20

2

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- ★ Regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo 22
- ★ Regolamento (CE) n. 1964/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine 23
- Regolamento (CE) n. 1965/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25
- Regolamento (CE) n. 1966/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 27
- ★ Regolamento (CE) n. 1967/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate 29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- ★ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 67/95/COL, del 19 giugno 1995, recante approvazione del piano di allarme presentato dalla Norvegia per la lotta contro l'afte epizootica 31
- ★ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 68/95/COL, del 19 giugno 1995, recante approvazione del piano presentato dalla Norvegia per il controllo e la lotta contro la salmonella nel pollame 33

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1199/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto concerne in particolare gli adattamenti necessari all'attuazione degli accordi sull'agricoltura conclusi nell'ambito dell'Uruguay Round (GU n. L 119 del 30. 5. 1995) 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1955/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	24,79	327,58	46,58	180,53	7 524,14	3 980,48
		b)	140,08	160,39	20,29	52 639,58	52,19	4 833,50
		c)	235,70	957,89	20,78			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	19,36	255,77	36,37	140,96	5 874,90	3 107,99
		b)	109,38	125,23	15,84	41 101,36	40,75	3 774,03
		c)	184,03	747,92	16,23			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	111,10	1 468,01	208,73	809,04	33 718,90	17 838,25
		b)	627,76	718,77	90,91	235 900,54	233,87	21 661,01
		c)	1 056,26	4 292,69	93,12			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	42,20	557,60	79,28	307,30	12 807,62	6 775,59
		b)	238,44	273,02	34,53	89 603,26	88,83	8 227,61
		c)	401,20	1 630,52	35,37			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 713,24	243,59	944,19	39 351,55	20 818,08
		b)	732,62	838,84	106,10	275 307,08	272,94	25 279,42
		c)	1 232,71	5 009,78	108,68			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	709,69	100,90	391,12	16 300,88	8 623,62
		b)	303,48	347,48	43,95	114 042,44	113,06	10 471,68
		c)	510,63	2 075,24	45,02			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	33,87	447,53	63,63	246,64	10 279,48	5 438,13
		b)	191,38	219,12	27,72	71 916,17	71,30	6 603,53
		c)	322,01	1 308,66	28,39			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 047,29	148,91	577,17	24 055,25	12 725,91
		b)	447,85	512,78	64,86	168 292,76	166,85	15 453,08
		c)	753,54	3 062,43	66,44			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	81,30	1 074,24	152,74	592,03	24 674,39	13 053,45
		b)	459,37	525,97	66,53	172 624,29	171,14	15 850,82
		c)	772,94	3 141,25	68,15			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 070,92	294,45	1 141,31	47 567,24	25 164,41
		b)	885,58	1 013,97	128,25	332 784,81	329,92	30 557,18
		c)	1 490,07	6 055,70	131,37			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	288,31	40,99	158,89	6 622,33	3 503,40
		b)	123,29	141,17	17,86	46 330,41	45,93	4 254,18
		c)	207,45	843,08	18,29			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	28,30	373,94	53,17	206,08	8 588,99	4 543,82
		b)	159,90	183,09	23,16	60 089,39	59,57	5 517,57
		c)	269,05	1 093,45	23,72			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	39,42	520,87	74,06	287,06	11 963,89	6 329,24
		b)	222,74	255,03	32,26	83 700,49	82,98	7 685,60
		c)	374,77	1 523,10	33,04			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	252,96	3 342,45	475,24	1 842,07	76 773,10	40 615,13
		b)	1 429,32	1 636,54	207,00	537 111,67	532,49	49 319,01
		c)	2 404,95	9 773,85	212,03			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	222,44 1 256,85 2 114,76	2 939,13 1 439,07 8 594,48	417,89 182,02 186,45	1 619,79 472 300,69	67 509,21 468,24	35 714,28 43 367,89
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressussavi</i>) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	108,70 614,19 1 033,43	1 436,29 703,24 4 199,93	204,21 88,95 91,11	791,56 230 802,71	32 990,23 228,82	17 452,76 21 192,91
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 524,52 882,56	1 226,59 600,57 3 586,75	174,40 75,96 77,81	675,99 197 105,94	28 173,72 195,41	14 904,69 18 098,79
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	115,68 653,63 1 099,80	1 528,51 748,40 4 469,62	217,33 94,66 96,96	842,38 245 623,34	35 108,65 243,51	18 573,47 22 553,78
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	480,71 2 716,20 4 570,24	6 351,80 3 109,99 18 573,68	903,11 393,36 402,93	3 500,56 1 020 697,28	145 895,34 1 011,92	77 182,75 93 723,11
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	114,14 644,93 1 085,15	1 508,17 738,43 4 410,12	214,43 93,40 95,67	831,17 242 353,46	34 641,26 240,27	18 326,20 22 253,53
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	28,67 162,01 272,60	378,87 185,50 1 107,88	53,87 23,46 24,03	208,80 60 882,23	8 702,32 60,36	4 603,77 5 590,37
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens, var. dulce</i>) ex 0709 40 00	a) b) c)	59,79 337,83 568,44	790,02 386,81 2 310,15	112,33 48,93 50,12	435,39 126 952,11	18 146,15 125,86	9 599,82 11 657,08
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	258,88 1 462,77 2 461,24	3 420,67 1 674,84 10 002,60	486,36 211,84 216,99	1 885,18 549 682,24	78 569,90 544,96	41 565,69 50 473,27
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	75,01 423,84 713,15	991,14 485,29 2 898,26	140,92 61,38 62,87	546,23 159 270,86	22 765,69 157,90	12 043,69 14 624,67
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 415,58 699,26	971,84 475,84 2 841,81	138,18 60,19 61,65	535,59 156 168,71	22 322,28 154,83	11 809,11 14 339,82
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	47,44 268,05 451,02	626,84 306,92 1 832,98	89,13 38,82 39,76	345,46 100 729,35	14 397,95 99,86	7 616,92 9 249,23
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 473,39 796,51	1 107,01 542,02 3 237,07	157,40 68,56 70,22	610,09 177 890,07	25 427,06 176,36	13 451,63 16 334,34
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	48,34 273,12 459,55	638,69 312,72 1 867,62	90,81 39,55 40,52	351,99 102 633,10	14 670,06 101,75	7 760,88 9 424,04

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	118,08 667,18 1 122,60	1 560,21 763,91 4 562,29	221,83 96,62 98,97	859,85 250 716,08	35 836,59 248,56	18 958,57 23 021,41
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	138,06 780,08 1 312,55	1 824,21 893,18 5 334,27	259,37 112,97 115,72	1 005,34 293 139,40	41 900,45 290,62	22 166,52 26 916,83
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	31,54 178,20 299,84	416,73 204,04 1 218,58	59,25 25,81 26,44	229,66 66 965,91	9 571,90 66,39	5 063,81 6 148,99
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	47,11 266,18 447,87	622,46 304,77 1 820,18	88,50 38,55 39,49	343,05 100 026,33	14 297,46 99,17	7 563,76 9 184,68
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	32,34 182,74 307,48	427,34 209,23 1 249,60	60,76 26,46 27,11	235,51 68 670,49	9 815,55 68,08	5 192,70 6 305,51
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21	a) b) c)	62,99 355,90 598,83	832,26 407,49 2 433,66	118,33 51,54 52,79	458,67 133 739,45	19 116,31 132,59	10 113,07 12 280,31
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23	a) b) c)	49,38 279,01 469,47	652,47 319,47 1 907,93	92,77 40,41 41,39	359,59 104 848,55	14 986,73 103,95	7 928,40 9 627,47
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25	a) b) c)	82,37 465,42 783,11	1 088,38 532,90 3 182,60	154,75 67,40 69,04	599,82 174 896,22	24 999,13 173,39	13 225,24 16 059,43
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	58,50 330,54 556,16	772,97 378,46 2 260,28	109,90 47,87 49,03	425,99 124 211,14	17 754,36 123,14	9 392,56 11 405,39
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	133,24 752,85 1 266,74	1 760,54 862,00 5 148,11	250,32 109,03 111,68	970,26 282 909,13	40 438,16 280,48	21 392,93 25 977,46

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	362,04	4 783,71	680,16	2 636,36	109 877,66	58 128,38
		b)	2 045,64	2 342,22	296,25	768 714,22	762,10	70 585,37
		c)	3 441,97	13 988,33	303,46			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	762,88	10 080,18	1 433,23	5 555,32	231 533,01	122 487,49
		b)	4 310,55	4 935,50	624,26	1 619 826,29	1 605,90	148 736,72
		c)	7 252,88	29 476,06	639,44			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a)	145,17	1 918,24	272,74	1 057,17	44 060,29	23 309,14
		b)	820,29	939,22	118,80	308 249,87	305,60	28 304,31
		c)	1 380,21	5 609,24	121,68			
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 90 10	a)	101,36	1 339,30	190,43	738,11	30 762,56	16 274,26
		b)	572,72	655,75	82,94	215 217,69	213,37	19 761,86
		c)	963,65	3 916,33	84,96			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	87,74	1 159,33	164,84	638,92	26 628,91	14 087,45
		b)	495,76	567,64	71,80	186 298,34	184,70	17 106,40
		c)	834,16	3 390,08	73,54			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	235,33	3 109,43	442,11	1 713,65	71 420,88	37 783,66
		b)	1 329,67	1 522,45	192,56	499 667,06	495,37	45 880,75
		c)	2 237,29	9 092,47	197,25			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	465,39	6 149,37	874,33	3 389,00	141 245,72	74 722,97
		b)	2 629,63	3 010,88	380,83	988 168,11	979,67	90 736,20
		c)	4 424,59	17 981,75	390,09			

REGOLAMENTO (CE) N. 1956/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato « prezzo rappresentativo » viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dai paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione
 Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,51	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,08	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1957/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1% di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽¹³⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	40,51 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	39,97 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	40,51 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	39,97 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4404
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	44,04
1701 99 10 910	43,45
1701 99 10 950	43,45
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4404

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1958/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la seconda gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,470 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1959/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC ex 7304, 7305, ex 7306, 3102 10 10 e 3105 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3357/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3357/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1995)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante

imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 13 agosto 1995, la riscossione dei dazi doganali, sospesa nel 1995 in virtù del regolamento (CE) n. 3357/94, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 63.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
01.0160	7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio :
	7304 10	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti :
	7304 10 10	– – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
	7304 10 30	– – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 10 90	– – con diametro esterno superiore a 406,4 mm
	7304 20	– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas :
		– – altri :
	7304 20 91	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 20 99	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm
		– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :
	7304 31	– – trafilati o laminati a freddo :
		– – – altri :
	7304 31 91	– – – – di precisione
	7304 31 99	– – – – altri
	7304 39	– – altri :
	7304 39 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!)
		– – – – altri :
		– – – – – altri :
		– – – – – – altri :
		– – – – – – – Tubi gas, filettati o filettabili :
	7304 39 51	– – – – – – – zincati
	7304 39 59	– – – – – – – altri
		– – – – – – – altri, con diametro esterno :
	7304 39 91	– – – – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm
	7304 39 93	– – – – – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 39 99	– – – – – – – superiore a 406,4 mm
		– altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili :
	7304 41	– – trafilati o laminati a freddo :
	7304 41 90	– – – altri
	7304 49	– – altri :
	7304 49 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!)
		– – – – altri :
		– – – – – altri :
	7304 49 91	– – – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 49 99	– – – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm
		– altri, di sezione circolare, di altri acciai legati :

(1)	(2)	(3)
01.0160 (segue)	7304 51	-- -- trafilati o laminati a freddo :
		-- -- -- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :
	7304 51 11	-- -- -- -- inferiore o uguale a 4,5 m
	7304 51 19	-- -- -- -- superiore a 4,5 m
		-- -- -- altri :
		-- -- -- -- altri :
	7304 51 91	-- -- -- -- di precisione
	7304 51 99	-- -- -- -- altri
	7304 59	-- -- altri :
	7304 59 10	-- -- -- greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!)
		-- -- -- altri, diritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, dallo 0,9 all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :
	7304 59 31	-- -- -- -- inferiore o uguale a 4,5 m
	7304 59 39	-- -- -- -- superiore a 4,5 m
		-- -- -- altri :
		-- -- -- -- altri :
	7304 59 91	-- -- -- -- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
	7304 59 93	-- -- -- -- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 59 99	-- -- -- -- con diametro esterno superiore a 406,4 mm
	7304 90	-- altri :
	7304 90 90	-- -- altri :
	7305	Altri tubi (per esempio : saldati o ribaditi) a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
	7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio : saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio :
	7306 10	-- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti : -- -- saldati longitudinalmente, con diametro esterno :
	7306 10 11	-- -- -- inferiore o uguale a 168,3 mm
	7306 10 19	-- -- -- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7306 10 90	-- -- saldati elicoidalmente
	7306 20 00	-- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
	7306 30	-- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati : -- -- altri :
		-- -- -- di precisione, aventi parete di spessore :
	7306 30 21	-- -- -- -- inferiore o uguale a 2 mm
	7306 30 29	-- -- -- -- superiore a 2 mm
		-- -- -- altri :
		-- -- -- -- Tubi gas, filettati o filettabili :
	7306 30 51	-- -- -- -- zincati
	7306 30 59	-- -- -- -- altri
		-- -- -- -- altri, con diametro esterno :
		-- -- -- -- inferiore o uguale a 168,3 mm :
	7306 30 71	-- -- -- -- zincati
	7306 30 78	-- -- -- -- altri
	7306 30 90	-- -- -- -- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

(1)	(2)	(3)
01.0160 (segue)	7306 40 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00	— altri saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili : — — altri : — — — trafilati o laminati a freddo — — — altri — altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati : — — altri : — — — di precisione — — — altri — altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare : — — altri : — — — di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore : — — — — inferiore o uguale a 2 mm — — — — superiore a 2 mm — — — di altre sezioni — altri
01.0010	3102 3102 10 10	Concimi minerali o chimici azotati : — — Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
01.0030	3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio ; altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

REGOLAMENTO (CE) N. 1960/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

recante modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata per i succhi e i mosti d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3 e l'articolo 83,visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i succhi e i mosti per i quali l'applicazione dei dazi doganali dipende dal prezzo d'importazione del prodotto importato, l'esattezza di tale prezzo viene controllata mediante un valore forfettario, calcolato per origine e per prodotto, in base ai corsi constatati sui mercati rappresentativi di importazione degli Stati membri; che le particolarità del sistema di importazione di succhi e di mosti d'uva nella Comunità e, in particolare, l'assenza di mercati rappresentativi di importazione negli Stati membri, impedisce di calcolare questo valore forfettario in base alle disposizioni attuali dell'articolo 53; che, in attesa che il Consiglio adotti una misura che permetta di adeguare tali disposizioni alla realtà del sistema delle importazioni, è necessario adottare misure transitorie per permettere alle autorità doganali di comparare i prezzi di importazione ai prezzi di entrata indicati nella tariffa doganale comune, per poter stabilire i dazi doganali da riscuotere; che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, l'applicazione delle misure transitorie previste dal presente regolamento non può potersi oltre il 30 giugno 1996;

considerando che il prezzo d'importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti in esame, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata dei prodotti indicati nell'allegato I, terza parte, sezione I, allegato 2 della tariffa doganale delle Comunità europee, fino al 30 giugno 1996.

Articolo 2

Ogni dichiarazione di immissione in libera pratica può contenere soltanto merci aventi la stessa origine e contemplate da un solo codice della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. Il prezzo di importazione in base al quale i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee deve essere pari al prezzo fob del prodotto considerato nel paese di origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

2. Qualora il prezzo di importazione non possa essere stabilito applicando il disposto del paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee in base al valore in dogana stabilito in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽⁴⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1995.

Esso si applica fino al 30 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1961/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾;considerando che, per tener conto della prassi commerciale specifica per il settore dei cereali, alcune disposizioni complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93 sono state introdotte con il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione⁽⁵⁾; che per conseguire l'obiettivo del regime di approvvigionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93 alleviando, in particolare, lo svantaggio naturale delle isole minori del mar Egeo, senza ostacolare lo sviluppo delle produzioni locali, occorre consentire che 12 000 t di orzo prodotte nell'isola di Limnos possano partecipare a tale regime, a condizione che questo quantitativo di orzo sia eccedentario rispetto al fabbisogno specifico dell'Isola; che occorre stabilire l'importo dell'aiuto forfettario a favore della fornitura, nelle isole minori del mar Egeo, di tale prodotto proveniente dall'isola di Limnos;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3175/94 è modificato nel seguente modo:

1) È aggiunto il seguente:

« *Articolo 2 bis*

1. L'aiuto forfettario di 15 ECU/t previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 è concesso, sino ad un quantitativo massimo di 12 000 t all'anno, per la fornitura di orzo raccolto nell'isola di Limnos verso le altre isole minori del mar Egeo.

2. Per la fornitura di orzo del codice NC 1003 nell'isola di Limnos non è concesso alcun aiuto.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 54.

ALLEGATO

• ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in cereali per il 1995

(in t)

Quantità		1995	
Prodotti cerealicoli originari della CE	Codici NC	Isole del gruppo A	Isole del gruppo B
Cereali in chicchi	1001, 1002, 1003, 1004 e 1005	10 000	30 750
Orzo originario di Limnos	1003	12 000	
Farina di frumento	1101 e 1102	10 000	30 750
Residui e cascami delle industrie alimentari	2302-2308	1 000	16 500
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2309 90	1 000	6 500
Totale parziale		22 000	84 500
Totale generale		118 500	

La composizione dei gruppi di isole A e B figura negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93. •

REGOLAMENTO (CE) N. 1962/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che determina per la campagna di commercializzazione 1993/1994 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 500 kg di olio di oliva per campagna;

considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1993/1994 il regolamento (CE) n. 1187/94 della Commissione ⁽⁷⁾ ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro gli otto mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato ricono-

sciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 637/95 ⁽⁹⁾, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1993/94 per l'Italia è pari a 550 000 t, per la Francia a 2 407 t, per la Grecia a 323 161 t, per la Spagna a 588 000 t e per il Portogallo a 27 486 t;

considerando che l'ammissione all'aiuto di tali quantitativi da parte degli Stati membri presuppone che siano stati effettuati i controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CEE) n. 3061/84; che tuttavia la fissazione della produzione effettiva in base ai dati relativi ai quantitativi ammessi all'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte in sede di verifica dell'esattezza di tali dati nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti;

considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'importo suddetto deve essere convertito nelle monete nazionali secondo quanto disposto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3498/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾; che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore dell'olio d'oliva; che pertanto l'importo dell'aiuto unitario deve essere fissato tenendo conto che il fatto generatore suddetto è in ogni caso anteriore alla data del 1° febbraio 1995;

considerando che in Spagna e in Portogallo l'importo dell'aiuto alla produzione è diverso da quello degli altri Stati membri;

considerando che, a seguito delle circostanze eccezionali che hanno provocato dei ritardi nella fissazione della produzione effettiva per la campagna 1993/1994 e al fine di garantire che il pagamento del saldo dell'aiuto alla produzione per tale campagna rimanga a carico del bilancio dell'esercizio 1994/1995, è necessario prevedere la data limite del 15 ottobre 1995 per il pagamento suddetto, in deroga al disposto dell'articolo 12ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3061/84;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 27. 5. 1994, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

⁽⁹⁾ GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 20.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

- l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a :
 - 60,06 ECU/100 kg per la Spagna, e per il Portogallo,
 - 79,84 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

In deroga all'articolo 12 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3061/84, gli Stati membri versano entro il 15 ottobre 1995 il saldo dell'aiuto alla produzione per la campagna 1993/1994, da corrispondere ai produttori con una produzione media almeno pari a 500 kg.

Articolo 1

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994 dell'olio d'oliva :

- la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione è pari a 1 491 054 t ;

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1963/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, contiene le disposizioni che disciplinano la gestione di tali importazioni; che tuttavia tale regolamento non prevede alcuna disposizione circa l'adattamento della riduzione del dazio all'importazione concessa nel quadro di una gara, in funzione del mese d'importazione; che nel caso del granturco e del sorgo, il prezzo di intervento è adattato tra il mese di novembre e il mese di maggio, per tener conto delle maggiorazioni mensili e il 1° ottobre per tener conto del nuovo raccolto; che per evitare perturbazioni dei mercati è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1839/95 allo scopo di inserirvi gli adattamenti della riduzione corrispondenti agli adattamenti del prezzo di intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è aggiunto il seguente testo :

« Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55 %, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immisione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1° ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1964/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, stabilisce il dazio doganale per talune importazioni e l'elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare i documenti d'origine; che, in seguito ad errori materiali, il dazio doganale all'importazione per taluni prodotti e gli organismi di alcuni paesi esportatori non sono stati indicati correttamente;

considerando che, per garantire il corretto pagamento del dazio all'importazione nella Comunità e il rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità, è necessario correggere tali errori materiali con effetto dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1439/95;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

— Derecho limitado a 10 % [aplicación de la parte A del Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

— Told nedsat til 10 % (jf. bilag IV, litra A, til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf 10 % (Anwendung von Anhang IV Teil A der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο 10 % [εφαρμογή του παραρτήματος IV σημείο Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]

— Duty limited to 10 % (application of Annex IV Part A of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

— Droit de douane de 10 % [application de la partie A de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95]

— Dazio limitato a 10 % [applicazione dell'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

— Invoerrecht beperkt tot 10 % (toepassing van bijlage IV, deel A, bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

— Direito limitado a 10 % [aplicação do anexo IV, ponto A, do Regulamento (CE) n° 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]

— Tulli rajoitettu 10 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen IV kohta A ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]

— Tull begränsad till 10 % (tillämpning av bilaga IV, punkt A, i förordning (EG) nr 1440/95).*

2) Nell'allegato I,

— il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

« Bulgaria: ministero del Commercio e della Cooperazione economica con l'estero »;

— il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

« Ungheria: ministero dell'Industria e del Commercio »;

— il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

« Romania: ministero del Commercio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1965/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)			(ecu/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	47,7	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	039	79,3
	060	80,2		064	79,1
	066	41,7		388	58,1
	068	32,4		400	56,4
	204	50,9		508	68,4
	212	117,9		512	51,2
	624	75,0		524	45,8
	999	63,7		528	56,8
	0707 00 25	052		50,1	800
053		166,9		804	80,1
060		39,2	999	67,0	
066		53,8	0808 20 57	052	70,6
068		60,4		388	48,5
204		49,1		512	46,5
624		207,3		528	54,0
999		89,5		800	55,8
0709 90 79		052		55,6	804
	204	77,5		999	56,7
	624	196,3		0809 20 69	052
999	109,8	061			182,0
0805 30 30	388	62,2			064
	512	77,7	068		262,6
	524	62,5	400		258,9
	528	58,8	600		94,9
	600	54,7	624		239,5
	624	78,0	676		166,2
	999	65,6	999		215,6
0806 10 40	052	106,4	0809 30 41, 0809 30 49		052
	220	110,8		220	121,8
	400	148,9		624	106,8
	412	132,4	999	95,9	
	512	186,0	0809 40 30	064	72,5
	600	90,2		066	62,1
	624	130,2		624	152,8
	999	129,3		999	95,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1966/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'8. 8. 1995, pag. 12.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,83	4,39
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,83	9,62
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,83	4,20
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,83	9,19
1701 91 00 ⁽²⁾	33,59	8,44
1701 99 10 ⁽²⁾	33,59	4,26
1701 99 90 ⁽²⁾	33,59	4,26
1702 90 99 ⁽³⁾	0,34	0,32

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1967/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie e per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede una limitazione delle forniture di patate alimentari alle isole Canarie a partire dai paesi terzi o dal resto della Comunità durante i periodi sensibili, per non perturbare la commercializzazione dei prodotti di tali isole; che è opportuno stabilire il periodo sensibile di commercializzazione per il 1995 e la quantità massima delle forniture di patate alle isole Canarie per lo stesso anno; che è opportuno, a tal fine modificare l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/95 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Nel periodo dal 9 agosto al 31 ottobre 1995, la fornitura alle isole Canarie di patate di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, provenienti dai paesi terzi e dal resto della Comunità, è limitata ai quantitativi indicati nell'allegato. »

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 42.

ALLEGATO« *ALLEGATO* »

Ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 10 :

(in tonnellate)

Mese	Quantità
agosto	160
settembre	220
ottobre	4 500

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 67/95/COL

del 19 giugno 1995

recante approvazione del piano di allarme presentato dalla Norvegia per la lotta contro l'afta epizootica

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 e il protocollo 1, punto 4, lettera d),

visto l'atto di cui al capo I, punto 13 dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, recante modifica della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (direttiva 90/423/CEE del Consiglio), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto l'atto di cui al capo I, punto 50 dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (decisione 91/42/CEE della Commissione), in particolare l'articolo 1,

visto l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, adattato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2), lettera d) e il protocollo 1, articolo 1, lettera e),

considerando che con lettera datata 22 settembre 1994 la Norvegia ha trasmesso, per approvazione, un piano nazionale di allarme per la lotta contro l'afta epizootica ;

considerando che l'esame di detto piano ha evidenziato come lo stesso possa consentire di raggiungere le finalità perseguite e corrisponda altresì ai criteri fissati dall'atto di cui al capo I, punto 50 dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (decisione 91/42/CEE della Commissione);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che assiste l'autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

1. È approvato il piano di allarme presentato dalla Norvegia per la lotta contro l'afta epizootica.
2. La presente decisione entra in vigore il 1° settembre 1995.
3. La Norvegia è destinataria della presente decisione.
4. Ai fini della presente decisione fa fede il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per l'autorità di vigilanza EFTA

Björn FRÍÐFINNSSON

Membro del Collegio

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 68/95/COL

del 19 giugno 1995

recante approvazione del piano presentato dalla Norvegia per il controllo e la lotta contro la salmonella nel pollame

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 e il protocollo 1, punto 4, lettera d),

visto l'atto di cui al capo I, punto 34 *quater* dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (direttiva 92/117/CEE del Consiglio, in appresso denominata «atto sulle zoonosi»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, adattato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2), lettera d) e il protocollo 1, articolo 1, lettera e),

considerando che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 dell'atto sulle zoonosi, con lettera datata 24 aprile 1995 la Norvegia ha trasmesso un piano di controllo e lotta contro la salmonella nel pollame norvegese;

considerando che il piano in parola corrisponde ai criteri del summenzionato articolo 8, paragrafo 2 dell'atto sulle zoonosi;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che assiste l'autorità di vigilanza EFTA;

considerando che è pertanto opportuno approvare il piano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. È approvato il piano presentato dalla Norvegia per il controllo e la lotta contro la salmonella nel pollame.
2. Entro il 1° settembre 1995 la Norvegia adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare il piano di cui al punto 1.
3. La presente decisione entra in vigore il 1° settembre 1995.
4. La Norvegia è destinataria della presente decisione.
5. Ai fini della presente decisione fa fede il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per l'autorità di vigilanza EFTA

Björn FRIDFINNSSON

Membro del Collegio

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1199/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto concerne in particolare gli adattamenti necessari all'attuazione degli accordi sull'agricoltura conclusi nell'ambito dell'Uruguay Round

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 119 del 30 maggio 1995)

Pagina 6, articolo 1, punto 10, lettera a), secondo trattino :

anziché : « agli ultimi due terzi della sua validità »,

leggi : « all'ultimo terzo della sua validità ».
